



# **Guida** **all' Imposta di Soggiorno**

## **INDICE**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA</b>                  | <b>Pag. 2</b> |
| <b>CHI NON DEVE PAGARE – ESENZIONI</b>           | <b>Pag. 2</b> |
| <b>CHI SI RIFIUTA DI PAGARE</b>                  | <b>Pag. 2</b> |
| <b>APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO</b> | <b>Pag. 3</b> |
| <b>ADEMPIMENTI DEI GESTORI</b>                   | <b>Pag. 4</b> |
| <b>TARIFFE</b>                                   | <b>Pag. 6</b> |

## **ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta di soggiorno si applica per il periodo dal **1° Aprile al 30 Settembre**.

L'imposta deve essere corrisposta per ogni pernottamento (effettuato da soggetti non residenti) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Misano Adriatico, fino ad un **massimo di 7 pernottamenti consecutivi**. Ciò vale per le seguenti tipologie di strutture ricettive: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

## **CHI NON DEVE PAGARE – ESENZIONI**

- a) i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età; a tal fine si considera la data di arrivo nella struttura ricettiva;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Rimini, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente che svolge attività lavorativa nel territorio del Comune di Misano Adriatico;
- f) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
- g) studenti che svolgono tirocini o stage in strutture ricettive site nel territorio del Comune di Misano Adriatico.

L'applicazione dell'esenzione di cui al punto b), c), d), e), f) e g) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## **CHI SI RIFIUTA DI PAGARE**

I soggetti che, tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno, si rifiutano di versarla al gestore della struttura ricettiva, sono passibili di recupero dell'imposta aumentata della sanzione del trenta per cento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e degli interessi di mora.

In caso di **rifiuto** al pagamento il gestore dovrà invitare l'ospite a compilare l'apposita

“dichiarazione di omesso versamento”, nonché indicare, nella dichiarazione annuale, i dati anagrafici ed il periodo di soggiorno dell'ospite.

## **APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO**

### **Quali sono**

Sono gli appartamenti che il proprietario o usufruttuario (in misura non superiore a tre) concede in affitto ai turisti in forma NON imprenditoriale e con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi (*Art. 12 della Legge Regionale E.R. n. 16 del 28/07/2004*).

### **Adempimenti**

Per svolgere tale attività in ottemperanza alla normativa regionale sul turismo è obbligatorio:

- inviare comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Misano Adriatico;
- comunicare alla questura l'arrivo dei propri ospiti;
- comunicare, mensilmente, all'ufficio statistica della Regione Emilia Romagna, i dati relativi ai propri ospiti;
- assicurarsi che il proprio ospite adempia all'onere del versamento dell'Imposta di Soggiorno.

### **Chi deve riscuotere l'imposta di soggiorno dai clienti**

L'Imposta di Soggiorno viene riscossa da coloro che incassano il canone o il corrispettivo del soggiorno.

- **CANONE DEL SOGGIORNO RISCOSSO DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO / LOCATORE DELL'APPARTAMENTO**  
In questo caso sarà il proprietario / locatore a riscuotere l'Imposta di Soggiorno e a svolgere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 6 del regolamento per l'Imposta di Soggiorno.  
TARIFFA €. 0,50 per persona, per notte, fino ad un massimo di 7 pernottamenti.
- **CANONE DEL SOGGIORNO RISCOSSO TRAMITE INTERMEDIARI** quali agenzie immobiliari o portali telematici.  
In questo caso l'intermediario è qualificato dalla normativa nazionale (D.L.50/2017) responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, pertanto è obbligato a riscuotere dall'ospite, oltre al canone del soggiorno, anche l'Imposta di Soggiorno e a svolgere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 6 del regolamento per l'Imposta di Soggiorno.  
TARIFFA €. 0,50 per persona, per notte, fino ad un massimo di 7 pernottamenti.

## **ADEMPIMENTI DEI GESTORI**

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati, ai sensi del Regolamento vigente per l'Imposta di Soggiorno, ad assolvere i sotto elencati adempimenti.

### **Informare i clienti**

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'Imposta di Soggiorno.

A tal fine è possibile scaricare l'informativa, tradotta anche in inglese, francese e tedesco, dalla sezione modulistica del sito internet del Comune relativo all'Imposta di Soggiorno.

### **Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente**

Il gestore deve richiedere il **pagamento** dell'imposta.

Il gestore deve rilasciare **quietanza** del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A.

### **Richiedere la documentazione al cliente esente**

Nel caso di "soggetti non tenuti al pagamento" (**vedi sezione CHI NON DEVE PAGARE – ESENZIONI**) il gestore è tenuto a farsi rilasciare la documentazione sotto specificata.

#### **Per le sotto elencate tipologie di esenzione:**

- soggetti che assistono i degenti ricoverati
- personale appartenente alla polizia di stato e locale, alle forze armate e ai vigili del fuoco
- autisti di pullman e accompagnatori turistici
- personale dipendente
- portatori di handicap e accompagnatori
- studenti che svolgono tirocini o stage

il gestore deve farsi compilare un'**autocertificazione** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante modello predisposto dal Comune.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal gestore per 5 anni.

### **Riversare al Comune l'imposta riscossa**

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di riversare all'ente, **trimestralmente**, l'imposta riscossa.

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento dell'imposta al Comune entro il **31 luglio**

per l'imposta riscossa nel trimestre aprile/giugno ed entro il **31 ottobre** per l'imposta riscossa nel trimestre luglio/settembre.

L'imposta di soggiorno deve essere versata al Comune di Misano Adriatico con una delle seguenti modalità:

- ◆ mediante bonifico bancario sul c/corrente di tesoreria aperto presso la “**Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A. – Trento**” avente le seguenti coordinate **IBAN: IT 07 T 03599 01800 000000139045**;
- ◆ pagamento diretto presso la tesoreria comunale “**Banca Malatestiana – Filiale di Misano Adriatico – Via Tavoletto n. 3/A**”;

indicando nella causale: “**Denominazione della struttura ricettiva – Imposta di soggiorno anno..... – Trimestre Aprile/Giugno ovvero Luglio/Settembre**”.

### **Dichiarare annualmente al Comune i dati relativi all'Imposta di Soggiorno**

Il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare **entro il 31 ottobre** una dichiarazione con il dettaglio trimestrale:

- ◆ del numero di **soggetti**;
- ◆ del numero di **pernottamenti imponibili**;
- ◆ del numero di **pernottamenti esenti**, distinti per tipologia di esenzione;
- ◆ del numero di **soggetti che si sono rifiutati** di effettuare il pagamento dell'imposta, nonché i loro dati anagrafici, anche senza il consenso espresso dell'interessato;
- ◆ dei **dati relativi ai versamenti effettuati** al Comune (importo, data, numero identificativo del versamento che consiste nel CRO oppure TRN per i bonifici e nel numero ricevuta per i versamenti in tesoreria).

#### **SI SEGNALE CHE:**

Ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione.

La dichiarazione va presentata anche in assenza d'imposta da riversare.

Sono possibili due modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione al Comune:

- 1) Il gestore della struttura ricettiva può compilare e sottoscrivere una **dichiarazione cartacea** utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune. La dichiarazione va presentata all'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT) sito in Via Platani n. 22.
- 2) Il legale rappresentante della struttura ricettiva può compilare e presentare la **dichiarazione** via on line mediante procedura informatica messa a disposizione dal Comune. Per poter avere le credenziali di accesso alla procedura on line, rivolgersi all'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT) sito in Via Platani n. 22.

### **Sanzioni amministrative applicabili ai gestori che non rispettano gli obblighi regolamentari**

La violazione agli obblighi previsti dal regolamento e sopra evidenziati, verrà punita con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 (Art. 9, comma 3, del regolamento – Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000).

## **TARIFFE**

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive (stelle, soli, ecc.) definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore del soggiorno.

Le **tariffe** dell'Imposta di Soggiorno sono riportate sul sito istituzionale del Comune.

**Per informazioni più dettagliate sull'Imposta di Soggiorno e per scaricare la modulistica consulta il sito del comune al seguente link: <http://www.misano.org/?IDC=402>**

**Ufficio informazioni turistiche: 0541/615520**